II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1978

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/93-EMO)

(79/37/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la decisione 69/90/CEE della Commissione (2), presa in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, a seguito della notifica presentata il 20 settembre 1962, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 17, dal Comitato europeo di cooperazione tra industrie delle macchine utensili (CECIMU), Bruxelles, a favore delle misure prese per l'organizzazione delle esposizioni europee della macchina utensile (EEMU), attualmente denominata EMO (expositions de la machine-outil), in particolare per quanto riguarda la partecipazione degli espositori,

viste le domande di rinnovo di detta decisione della Commissione presentate dal segretario generale del CECIMU il 1° luglio 1975 e il 2 aprile 1976,

dopo aver pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 66 del 15 marzo 1978, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, l'essenziale del contenuto del regolamento del CECIMU per la partecipazione alle suddette esposizioni,

visto il parere del comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti espresso, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 26 settembre 1978,

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1969, pag. 13.

A. I fatti

1. considerando che il CECIMU è un'associazione di fatto, costituita nel 1950, cui aderiscono attualmente le associazioni professionali nazionali di costruttori di macchine utensili seguenti :

— Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs, Vienna, Austria,

— Syndicat des constructeurs belges de machines-outils pour le travail des métaux (Sycomon), Bruxelles, Belgio,

— Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller (VSM), Zurigo, Svizzera,

— Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW), Francoforte sul Meno, Repubblica federale di Germania,

— Foreningen af Danske Vaerktøjsmaskinfabrikanter, Copenaghen, Danimarca,

— Asociación española de fabricantes de máquinas-herramientas, San Sebastiano, Spagna,

— Syndicat des constructeurs français de machines-outils (SCFMO), Neuilly-sur-Seine, Francia,

— The Machine Tool Trades Association (MTTA), Metalworking Machine Tool Manufacturer Section, Londra, Regno Unito,

— Unione costruttori italiani macchine utensili (UCIMU), Milano, Italia,

— Mekaniske Verksteders Landsforening, Oslo, Norvegia,

— Vereniging voor Metaal-en Electrotechnische Industrie (FME), Groep Gereedschapswertuigen, L'Aia, Paesi Bassi,

— Centro de cooperação des industriais de máquinas-ferramientas (Cimaf), Oporto, Portogallo,

— Föreningen Svenska Verktygmaskintillverkare, Stoccolma, Svezia ;

2. considerando che le predette associazioni nazionali comprendono tra i loro membri la maggior parte dei costruttori di macchine utensili dei rispettivi paesi ed hanno l'obbligo di comunicare al CECIMU i criteri d'ammissione dei loro membri, fermo restando che la loro rappresentanza in seno al CECIMU è limitata esclusivamente ai costruttori di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ;

3. considerando che la decisione d'accettazione o di rifiuto di nuovi aderenti al CECIMU è di competenza esclusiva del comitato centrale ;

4. considerando che gli scopi del CECIMU, fissati al momento della sua costituzione, possono essere riassunti come segue :

i) studiare in comune le teorie e le misure auspicabili, atte a sviluppare, in ciascun paese aderente, le possibilità d'investimenti in macchine utensili ;

ii) creare i mezzi necessari per provvedere alla divulgazione degli studi così realizzati ;

iii) regolare in comune le manifestazioni commerciali internazionali, di cui la più importante è l'esposizione, in modo che lo sforzo di ciascun costruttore diventi più efficace e meno costoso ;

iv) risanare, d'accordo con le associazioni nazionali, il regime delle fiere e delle esposizioni all'interno di ciascun paese, allo scopo di ridurle possibilmente ad una sola, destinata a documentare la clientela nazionale nel settore delle macchine utensili ;

5. considerando che sono questi due ultimi scopi (iii) e (iv) che hanno fatto l'oggetto tanto della notifica presentata dal CECIMU nel 1962 che delle richieste di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, accordata dalla Commissione con decisione del 13 marzo 1969 ;

6. considerando che fino al 1971 il CECIMU aveva patrocinato 12 esposizioni europee della macchina utensile (EEMU) ; che nel 1971 il CECIMU ha deciso d'organizzare a livello mondiale le esposizioni che esso organizzava precedentemente a livello europeo, aprendo queste esposizioni ai costruttori di macchine utensili e di materiale accessorio del mondo intero ; che, di conseguenza, la sigla delle esposizioni è stata modificata in EMO (exposition de la machine-outil) ; che detta sigla è unica, qualunque sia la lingua del paese che organizza l'esposizione ;

7. considerando che l'essenziale del contenuto del regolamento delle EMO è il seguente :

a) le EMO sono organizzate dal CECIMU tutti gli anni dispari, con una rotazione di sede tra Parigi, Hannover e Milano ; la loro realizzazione materiale è affidata all'associazione, aderente al CECIMU, che ha sede nel paese in cui ha luogo l'esposizione ;

b) il materiale ammesso alle EMO consiste, principalmente, in macchine utensili per la lavorazione dei metalli, attualmente così definite dal CECIMU :

« S'intende per macchina utensile per la lavorazione dei metalli una macchina mossa da una fonte di energia ad essa esterna, non trasportabile a mano durante il suo funzionamento, che lavora i metalli per asportazione, stampaggio, procedimenti fisico-chimici o una combinazione di dette tecniche ».

In questa definizione non sono comprese le seguenti macchine :

— le molatrici e politrici da banco ;

— i torni per orologeria il cui diametro ammesso non supera i 100 mm ;

— le macchine utensili che, per le loro caratteristiche tecniche, sono inadatte alla lavorazione dei metalli ;

— le macchine utensili azionate con le mani o con i piedi ;

— le affilatrici per utensili di macchine per la lavorazione del legno ;

— tutte le macchine utensili da banco, cioè le macchine utensili che sono separabili dai loro supporti ;

— le macchine utensili che, per le loro caratteristiche tecniche, sono adatte solo alla fabbricazione di orologi da polso o di gioielli ;

— le macchine utensili che, per loro caratteristiche tecniche sono adatte unicamente alla manutenzione dei tamburi dei freni, dei dischi dei freni, delle sedi di valvole e dei cilindri degli autoveicoli ;

— le trance punzonatrici universali e le trance per ferri per cemento armato.

Il presente elenco d'esclusioni è valido per la 3ª EMO che si svolgerà a Milano nel 1979. Esso potrebbe in seguito venir esteso per tener conto dello sviluppo tecnico del settore. Rispetto alla situazione esistente al momento della decisione precedente, questo elenco d'esclusioni costituisce un'estensione, in quanto le macchine utensili menzionate negli ultimi 4 trattini non erano, fino ad ora, escluse dalla definizione e dunque dal divieto di cui alla clausola detta « I/7 » (vedi in appresso c), i) ;

c) i costruttori di macchine utensili che espongono alle EMO devono effettuare, per il materiale esposto, almeno due delle tre operazioni seguenti : « progettare », « fabbricare » e « vendere » ; essi devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni :

i) impegnarsi, se espongono macchine utensili all'EMO, a non esporre durante lo stesso anno, né direttamente né indirettamente, macchine utensili in nessun'altra fiera, esposizione o salone organizzato in uno dei paesi la cui associazione nazionale di costruttori di macchine utensili faccia parte del CECIMU (per « indirettamente » s'intende l'esposizione tramite agenti, rappresentanti, grossisti, rivenditori od altri intermediari) ; tuttavia la scelta tra la partecipazione all'EMO e la partecipazione a qualsiasi altra manifestazione è assolutamente libera, anche per i costruttori membri di un'associazione nazionale aderente al CECIMU (clausola detta « I/7 »).

Non sono considerati fiere, esposizioni o saloni, né la presentazione da parte di un costruttore, in locali propri o di sue filiali, di macchine di sua fabbricazione, né la presentazione da parte di un distributore, rappresentante o grossista, in locali di sua proprietà o da lui utilizzati, di macchine di cui egli assicuri la commercializzazione. Inoltre, il CECIMU può, su richiesta, autorizzare la partecipazione ad una esposizione che non abbia nessuno scopo di vendita ma serva esclusivamente a :

a) una presentazione storica o di una produzione regionale,

b) fini scientifici od educativi (per esempio, congressi, università),

c) un pubblico interesse (difesa, sicurezza del lavoro, ergonomia, tutela dell'ambiente).

Il numero ed i tipi di macchine devono essere in funzione del carattere della manifestazione ;

ii) i costruttori che sono vincolati da un accordo di cessione di licenza di fabbricazione o da un accordo di cooperazione tecnica possono — tutti — esporre all'EMO le macchine utensili oggetto dell'accordo. Però, se uno di essi presenta, nel corso dello stesso anno, una o più macchine utensili, oggetto dell'accordo, in un'altra fiera, esposizione o salone di un paese aderente al CECIMU, anche l'altro contraente è escluso da tale partecipazione relativamente a tutta la parte della propria gamma di prodotti che ricade nell'accordo di cessione di licenza o di cooperazione tecnica ;

iii) se all'EMO partecipano società multinazionali o imprese di uno stesso gruppo, reciprocamente collegate e finanziariamente interdipendenti, le norme precedenti si applicano a tutte le imprese del gruppo o della società multinazionale ;

iv) se macchine utensili progettate o costruite da un fabbricante che espone all'EMO vengono egualmente commercializzate sotto altra marca o sotto altro nome, diverso da quello utilizzato dall'espositore all'EMO, l'obbligo di cui al paragrafo i) di cui sopra s'applica al costruttore che espone all'EMO per tutte le marche e i nomi sotto i quali vengono commercializzate le macchine utensili da lui costruite o progettate ;

d) la mancata osservanza di tali prescrizioni comporta automaticamente l'esclusione dall'EMO o, qualora l'infrazione sia stata commessa successivamente alla chiusura di quest'ultima, l'esclusione dall'EMO seguente. Essa comporta, inoltre, la perdita della garanzia versata al momento della domanda d'ammissione ;

e) un costruttore che partecipa all'EMO può, nello stesso anno, mettere le macchine utensili di sua fabbricazione a disposizione d'espositori ad altre fiere, esposizioni o saloni che si tengono in un paese membro del CECIMU, alle seguenti condizioni :

i) queste macchine devono servire esclusivamente alla dimostrazione di utensili, accessori od attrezzature di macchine utensili,

ii) devono essere soppresse o nascoste tutte le marche ed indicazioni che ne consentano l'identificazione,

iii) nessuna azione commerciale (pubblicità, consegna di cataloghi, offerte, ecc.) deve essere effettuata a favore di tali macchine,

iv) la presenza di queste macchine alle manifestazioni suddette deve essere precedentemente autorizzata dal commissariato generale del CECIMU.

Il commissariato generale è autorizzato ad esercitare un controllo per assicurare, tra l'altro, che la messa a disposizione e la presentazione di tali macchine siano conformi, sotto ogni aspetto, al regolamento dell'EMO ;

f) l'ammissione all'EMO è decisa dal commissariato generale. Se questi ha obiezioni da avanzare, sottopone la domanda d'ammissione al CECIMU.

Gli espositori riceveranno, entro il quinto mese che precede l'inaugurazione dell'EMO, la conferma della loro ammissione. Essa non verrà mantenuta se le condizioni che ne hanno autorizzato la concessione non sono più osservate, in particolare se tutte le condizioni previste dal regolamento non sono soddisfatte, se l'espositore non ha osservato detto regolamento nel corso di un'EMO precedente, se la sua solvibilità è incerta o se la sua partecipazione è tale da contravvenire alle regole che proteggono contro la concorrenza sleale.

È vietata la cessione a terzi dei diritti derivanti dall'ammissione all'esposizione.

Se un espositore è escluso dall'EMO o se gli è rifiutata la partecipazione ad una particolare manifestazione o fiera, la segreteria generale del CECIMU lo informa dei motivi del rifiuto mediante lettera raccomandata. L'espositore può interporre appello contro la decisione entro un termine di 14 giorni, proponendo ricorso sia dinnanzi ad un organo d'arbitrato, composto da un assessore nominato dall'espositore, da un assessore nominato dal CECIMU e da un arbitro indipendente, che dinnanzi al tribunale competente del luogo in cui si svolge l'EMO ;

g) l'attribuzione dei padiglioni è effettuata dall'associazione nazionale organizzatrice ; la medesima associazione stabilisce anche i prezzi e le altre condizioni d'affitto dei padiglioni ;

8. considerando che fino al giugno 1975, data in cui si è tenuta a Parigi la 1ª EMO, non erano state mai rifiutate ammissioni o pronunciate esclusioni (il CECIMU si era limitato a formulare raccomandazioni a taluni espositori per violazione della clausola « I/7 » ; che, in occasione della suddetta esposizione, nonché di quella di Hannover del settembre 1977, sono state decise dal CECIMU una serie di esclusioni per infrazioni al regolamento ; che, di conseguenza, per assicurare un controllo più obiettivo dell'equa applicazione del regolamento EMO, il CECIMU ha accettato di introdurre il sistema d'arbitrato di cui sopra (vedi punto 7 f), che consente alle imprese escluse dall'EMO d'interporre appello presso un organismo indipendente dal CECIMU ;

9. considerando che, parallelamente allo sviluppo di manifestazioni e saloni specializzati, si manifesta attualmente una tendenza ad aumentare il numero e ad ingrandire le fiere locali o regionali non specializzate ; che la Commissione, di conseguenza, è intervenuta nei confronti del CECIMU ed ha ottenuto l'inserimento di una clausola che prevede l'attenuazione della portata della clausola restrittiva detta « I/7 » in caso di partecipazione a certe manifestazioni (vedi più sopra punto 7 c), i), secondo e terzo capoverso) ;

10. considerando che, secondo le stime del CECIMU, il costo medio sopportato da un costruttore che espone le sue macchine utensili alla EMO non è superiore che del 5-10 % a quello incorso per esporre le stesse macchine ad altre esposizioni o fiere di carattere nazionale o regionale ; che, d'altronde, la maggior parte dei produttori di macchine utensili della Comunità sono imprese di piccola o media taglia ; che essi realizzano una parte importante del loro fatturato all'esportazione, poiché circa il 40 % della produzione comunitaria di macchine utensili è venduta fuori della Comunità ; che la metà circa dei visitatori dell'EMO del 1977 proveniva da paesi extra-comunitari ; che si stima, in generale, che un produttore di macchine utensili che esporta una parte della sua produzione debba partecipare ad almeno 4 o 5 fiere od esposizioni nazionali o regionali durante l'anno nel quale l'EMO non ha luogo, per restare competitivo al cospetto dei suoi concorrenti ; che il costo complessivo di tali partecipazioni è quindi ben superiore a quello occorrente per partecipare ad un'EMO ove, peraltro, sono presenti acquirenti e concorrenti provenienti da tutti i paesi del mondo ;

11. considerando che, a seguito della pubblicazione del 15 marzo 1978, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, un certo numero d'osservazioni formulate da terzi interessati sono state inviate alla Commissione ; che questa, dopo esame, ha chiesto al CECIMU d'apportare alcuni emendamenti al regolamento dell'EMO, ciò che è stato fatto ;

B. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1

12. considerando che, per le ragioni già esposte nella decisione del 13 marzo 1969, le seguenti misure adottate dal CECIMU concernenti il regolamento EMO costituiscono una decisione di un'associazione d'associazioni d'imprese che ha per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune :

a) l'impegno per i costruttori di macchine utensili che hanno esposto le loro macchine in un'EMO di non partecipare, né direttamente né indirettamente, ad alcuna altra fiera, esposizione o salone organizzato in uno dei paesi ove l'associazione nazionale dei costruttori di macchine utensili è membro del CECIMU — ad eccezione di casi particolari e con l'autorizzazione speciale del CECIMU stesso ;

b) l'esclusione dall'EMO del costruttore che ha sottoscritto un contratto di licenza per la fabbricazione di macchine utensili, allorché la controparte ha partecipato, nel corso dell'anno, ad altre esposizioni di dette macchine, anche soltanto sotto il proprio nome, in uno dei paesi membri del CECIMU ;

c) l'esclusione dall'EMO di tutte le società appartenenti ad uno stesso gruppo o società multinazionale, di cui una sola società ha esposto, nel corso dell'anno in cui si tiene l'EMO, macchine utensili in altre esposizioni in uno dei paesi membri del CECIMU ;

d) l'esclusione dall'EMO del costruttore di macchine utensili che sono state presentate ad altre fiere, esposizioni o saloni da agenti, rivenditori o qualsiasi altro intermediario ;

e) la necessità del consenso del segretario generale del CECIMU affinché le macchine utensili esposte in un'EMO possano essere messe a disposizione di espositori a fiere, esposizioni o saloni nei paesi membri del CECIMU per dimostrazioni di utensili o accessori, con l'obbligo, in ogni caso, di rendere invisibile il marchio di fabbrica del costruttore ;

considerando che ne consegue che, un anno ogni due, gli organizzatori d'esposizioni e fiere di paesi della CEE che non siano quelli ove si svolge l'EMO sono nell'impossibilità di presentare nelle loro esposizioni le macchine utensili esposte all'EMO, tranne che in casi particolari autorizzati dal CECIMU (vedi 7 c), i); che il regolamento EMO limita dunque, un anno sì ed un anno no, la concorrenza fra i prestatori di servizi che sono questi organizzatori d'esposizioni e di fiere;

considerando che i costruttori di macchine utensili sono limitati, un anno su due, nella loro attività promozionale in ragione della loro partecipazione, o meno, all'EMO. che ciò limita la possibilità dei costruttori che partecipano all'EMO di concludere, nel corso dello stesso anno, affari in altre regioni attraverso la loro partecipazione ad altre fiere ed esposizioni;

considerando inoltre che viene limitata anche l'attività concorrenziale degli ausiliari commerciali dei costruttori di macchine utensili; che, infatti, negli anni dispari, se un costruttore espone all'EMO le sue macchine utensili, nessun distributore delle macchine utensili in questione può presentarle ad altre manifestazioni che si svolgano in uno dei paesi la cui associazione faccia parte del CECIMU, tranne che in casi particolari e dietro autorizzazione speciale del CECIMU; che è, quindi, possibile che due distributori di macchine utensili concorrenti, che operino nello stesso mercato, si trovino in una posizione concorrenziale diversa, a seconda che i rispettivi fabbricanti abbiano, o no, partecipato direttamente od indirettamente all'EMO;

13. considerando che le restrizioni della concorrenza di cui sopra possono pregiudicare il commercio tra Stati membri; che, infatti,

a) gli organizzatori di fiere e d'esposizioni dei paesi della CEE, negli anni dispari, potranno elencare nella loro pubblicità solo una gamma ristretta di macchine utensili, in quanto la maggior parte dei principali costruttori di macchine utensili si limita, ogni secondo anno, a partecipare ad una sola esposizione, cioè l'EMO;

b) è impossibile per i costruttori di macchine utensili che vogliano introdursi in un certo mercato o che abbiano nuovi prodotti da far conoscere e da vendere, partecipare ad altre fiere ed esposizioni di carattere internazionale in cui sono facilitati i contatti e la conclusione d'affari con commercianti di altri paesi;

c) gli ausiliari commerciali dei costruttori di macchine utensili che hanno partecipato all'EMO non possono, negli anni dispari, esporre, nei paesi membri del CECIMU, le macchine utensili ad altre fiere ed esposizioni e perdono, di conseguenza, un'importante possibilità d'entrare in contatto con la loro clientela e concludere affari in questi paesi,

d) sussistono difficoltà anche per i clienti dei costruttori di macchine utensili che non sono sempre in grado di recarsi facilmente in paesi diversi dal loro per vedere le macchine utensili che possono interessarli ed, eventualmente, per acquistarle;

C. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3

14. considerando che le decisioni del CECIMU concernenti il regolamento EMO soddisfano ai presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, per le seguenti ragioni:

a) l'attività del CECIMU che mira a realizzare l'EMO va considerata come un fattore di razionalizzazione della partecipazione alle fiere ed esposizioni, fatto questo importante soprattutto in un settore d'attività economica in cui tale partecipazione comporta spese particolarmente elevate; infatti,

i) gli EMO consentono di raggruppare e di confrontare la quasi totalità dell'offerta di macchine utensili costruite dai produttori di una certa dimensione e, di conseguenza, d'offrire una visione globale completa del settore, servendo così da stimolo ai produttori, orientando nella maniera migliore la domanda molto diversificata di macchine utensili e permettendo di concludere con un minimo di sforzi promozionali numerosi affari;

ii) sebbene le spese di partecipazione all'EMO siano spesso più elevate di quelle di partecipazione ad altre esposizioni e fiere nazionali e locali, esse devono essere paragonate solo al complesso delle spese che un produttore dovrebbe sopportare se partecipasse a tutta una serie di altre fiere o esposizioni che gli procurasse gli stessi risultati commerciali.

Dato che la maggior parte dei fabbricanti di macchine utensili sono imprese di taglia piccola o media, che tuttavia realizzano una parte notevole del loro fatturato all'esportazione, è della massima importanza che essi possano, un anno ogni due, limitare la loro partecipazione ad una sola esposizione, ove hanno la possibilità di presentare la gamma completa delle macchine di loro produzione ai clienti venuti da tutto il mondo. Negli anni pari, viceversa, essi possono programmare la loro partecipazione ad almeno 4 o 5 esposizioni, senza peraltro avere nessuna garanzia di poter contare sulla presenza della stessa clientela proveniente da ogni parte del

mondo. Ne consegue che, con la partecipazione all'EMO, il costo delle macchine utensili viene gravato di un importo di spese di partecipazione a fiere ed esposizioni nettamente inferiore. In merito agli interessi diretti dei produttori di macchine utensili, bisogna notare che ogni fabbricante resta del tutto libero di scegliere, negli anni pari, le manifestazioni pubblicitarie che ritiene più vantaggiose e, negli anni dispari, tra l'EMO e queste altre manifestazioni. Tuttavia, nel caso in cui scelga di partecipare all'EMO, può essere autorizzato ad esporre altrove talune sue macchine utensili ;

iii) per quanto concerne l'attività svolta dai distributori dei costruttori di macchine utensili, bisogna osservare che la presenza all'EMO dei costruttori di macchine utensili che essi rappresentano apporta loro un vantaggio — perlomeno indiretto — in quanto la presenza delle grandi marche di costruttori attira una clientela potenziale che è possibile sfruttare immediatamente ; ciò è tanto più vero quando questi distributori sono presenti essi stessi all'EMO accanto ai loro costruttori, come di solito avviene ;

considerando che quanto precede consente di concludere che il regolamento EMO contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti in causa ed a promuovere il progresso economico ;

b) il concentrare periodicamente in un luogo unico, ma scelto per avvicendamento in vari paesi, la parte essenziale di tutta la produzione mondiale di macchine utensili, come effettivamente realizzato dall'EMO, consente agli utilizzatori interessati d'evitare numerosi spostamenti e d'orientarsi, in una sola volta, tra i prodotti che potrebbero eventualmente acquistare, grazie a contatti diretti con gli espositori. Grazie poi alle esenzioni concesse per la presentazione di certe macchine alle manifestazioni locali, alcuni utilizzatori di piccola o media importanza economica che non visitano l'EMO hanno l'occasione di vedere alle fiere locali le macchine utensili che presentano per essi un interesse particolare. Inoltre, la partecipazione più limitata alle fiere ed esposizioni, alla quale consegue una diminuzione delle spese pubblicitarie che gravano sul prezzo delle macchine utensili, permette di contenere il costo di questi prodotti e, di conseguenza, tenuto conto dell'intensa concorrenza esistente sul mercato, il prezzo di vendita agli acquirenti ;

considerando che il regolamento EMO ha dunque effetti positivi diretti e sufficientemente importanti per gli utilizzatori, ai quali viene riservata congrua parte dei benefici risultanti dalla razionalizzazione introdotta dall'EMO ;

c) le restrizioni risultanti dall'impegno assunto dai costruttori di macchine utensili, o dai loro ausiliari commerciali, che espongono alle EMO, di non partecipare ad alcun'altra esposizione negli anni dispari, salvo in casi eccezionali e previa autorizzazione del CECIMU, sono condizioni « sine qua non » per arrivare alla razionalizzazione della presentazione delle macchine utensili alle fiere ed esposizioni. Senza tali restrizioni gli effetti di razionalizzazione sarebbero in buona parte ridotti (se non eliminati), poiché i costruttori che vogliono esporre all'EMO non potrebbero rifiutarsi di prender parte ad un certo numero di altre fiere od esposizioni cui parteciperebbero quelli, tra i loro concorrenti, che non sono presenti all'EMO. Inoltre, queste restrizioni non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo voluto, in quanto, da un lato, negli anni pari, i produttori ed i loro ausiliari commerciali sono liberi d'esporre dove vogliono, il che evita gli inconvenienti di un sistema troppo rigido e, dall'altro, negli anni dell'EMO, essi possono sempre chiedere l'autorizzazione del CECIMU d'esporre anche altrove certe loro macchine ;

considerando che è opportuno tener conto, a tal proposito, del numero d'organizzazioni fieristiche in grado d'accogliere un'esposizione di macchine utensili che richiede impianti di notevole importanza ; che va, inoltre, considerato anche il fatto che, avendo il CECIMU esonerato tutte le macchine utensili da banco dall'applicazione della clausola « I/7 » del regolamento EMO ed avendo previsto per i costruttori (o per i loro intermediari) la possibilità di presentare ad altre fiere ed esposizioni non specializzate, di carattere locale, determinate macchine utensili, senza che questo implichi l'esclusione di tutta la loro gamma di produzione dall'EMO, le suddette restrizioni sono state attenuate ;

considerando che il regolamento EMO non impone dunque restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere i suddetti obiettivi ;

d) per gli organizzatori di fiere e d'esposizioni, le macchine utensili rappresentano solo uno degli elementi pubblicitari e qualsiasi costruttore resta inoltre libero, anche negli anni dispari, di scegliere fra l'EMO ed altre manifestazioni :

i) da un lato, gli organizzatori di fiere altri che il CECIMU hanno la possibilità d'organizzare, negli anni pari, esposizioni alle quali tutti gli interessati possono partecipare liberamente e, negli altri anni, possono eventualmente contare sulla partecipazione di alcuni produttori di macchine utensili che non hanno esposto all'EMO o che hanno ottenuto un'autorizzazione particolare del CECIMU ;

ii) d'altro lato, il fatto che i costruttori di macchine utensili (o i loro ausiliari commerciali) siano obbligati ad una scelta in materia non elimina la concorrenza fra le imprese interessate, soprattutto dopo l'introduzione della possibilità d'ottenere dal CECIMU autorizzazioni per esporre altrove, anche nel corso dell'anno in cui ha luogo l'EMO ;

considerando che il CECIMU non ha dunque eliminato la concorrenza né fra gli organizzatori di fiere né fra i venditori di macchine utensili ;

15. considerando che, di conseguenza, la decisione della Commissione del 13 marzo 1969 può essere rinnovata, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 17, in quanto tutti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato continuano ad essere soddisfatti ;

D. Applicabilità degli articoli 6 ed 8 del regolamento n. 17

16. considerando che le domande di rinnovo della decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, adottata dalla Commissione sono state presentate dal CECIMU anteriormente al 31 dicembre 1978, data di scadenza della validità di detta decisione ; che, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la decisione della Commissione può prendere effetto dal 1° gennaio 1979 ;

17. considerando che, per determinare la durata di validità della decisione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, è opportuno tener conto della natura di quest'attività economica e, in particolare, del ritmo biennale dell'EMO ; che, in funzione di questo, si può adottare un periodo di 10 anni ;

18. considerando che è opportuno inserire nella decisione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, alcuni oneri destinati a consentire alla Commissione di controllare l'applicazione da parte del CECIMU della clausola detta « I/7 » ; che è opportuno obbligare il CECIMU a comunicare immediatamente tutti i documenti e le informazioni concernenti tutti i casi di rifiuto d'ammissione o d'esclusione di un costruttore da un'EMO nonché tutti i casi di rifiuto d'autorizzazione ad un costruttore d'esporre altrove, direttamente od indirettamente, nel corso dell'anno in cui si tiene l'EMO, alcune delle sue macchine ; che, inoltre, il CECIMU e tutte le associazioni nazionali di costruttori di macchine utensili della Comunità che ne sono membri devono informare la Commissione di ogni fiera od esposizione che sia, eventualmente, organizzata o patrocinata negli anni durante i quali non ha luogo l'EMO da una di queste associazioni e, in particolare, trasmetterle, in tempo utile, prima dell'inizio di esse, tutti i regolamenti ed altre disposizioni concernenti l'ammissione o l'esclusione da tale fiera od esposizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, alle norme del regolamento dell'EMO riguardanti la partecipazione degli espositori ad altre fiere o manifestazioni che si tengono negli Stati membri della Comunità economica europea.

Articolo 2

La dichiarazione di cui all'articolo 1 è sottoposta agli oneri seguenti :

a) il CECIMU farà immediatamente conoscere alla Commissione tutti i casi di rifiuto d'ammissione alle EMO e d'esclusione da queste di un costruttore di macchine utensili, nonché tutti i casi di rifiuto d'autorizzazione ad un costruttore di esporre altrove alcune delle sue macchine utensili nel corso dell'anno in cui si tiene l'EMO. Esso terrà la Commissione al corrente degli sviluppi dei casi succitati e delle decisioni che esso o gli organi d'arbitrato hanno preso ;

b) il CECIMU e tutte le associazioni nazionali di costruttori di macchine utensili della Comunità membri del CECIMU sono, inoltre, tenuti ad informare la Comissione di ogni fiera od esposizione che organizzeranno o patrocineranno, durante gli anni in cui non c'è EMO e le trasmetteranno in tempo utile, prima dell'inizio di esse, tutti i regolamenti ed altre disposizioni concernenti l'ammissione o l'esclusione da tali fiere od esposizioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1979 ed è valida fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 4

La presente decisione è destinata al Comitato europeo di cooperazione tra industrie delle macchine utensili (CECIMU), Bruxelles, nonché alle associazioni nazionali di costruttori di macchine utensili seguenti, che sono attualmente membri del CECIMU :

— Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs, Vienna, Austria,
— Syndicat des constructeurs belges de machines-outils pour le travail des métaux (Sycomon), Bruxelles, Belgio,
— Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller (VSM), Zurigo, Svizzera,
— Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW), Francoforte sul Meno, Repubblica federale di Germania,
— Foreningen af Danske Vaerktøjsmaskinfabrikanter, Copenaghen, Danimarca,
— Asociación española de fabricantes de máquinas-herramientas, San Sebastiano, Spagna,
— Syndicat des constructeurs français de machines-outils (SCFMO), Neuilly-sur-Seine, Francia,
— The Machine Tool Trades Association (MTTA), Metalworking Machine Tool Manufacturer Section, Londra, Regno Unito,
— Unione costruttori italiani macchine utensili (UCIMU), Milano, Italia,
— Mekaniske Verksteders Landsforening, Oslo, Norvegia,
— Vereniging voor Metaal- en Electrotechnische Industrie (FME), Groep Gereedschapswertuigen, L'Aia, Paesi Bassi,
— Centro de cooperação des industriais de máquinas-ferramientas (Cimaf), Oporto, Portogallo,
— Föreningen Svenska Verktygmaskintillverkare, Stoccolma, Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1978.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione